

# Gazzetta ufficiale

# L 141

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

5 maggio 2020

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione, del 30 aprile 2020, che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia** ..... 1

##### DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2020/612 della Commissione, del 4 maggio 2020, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>** ..... 9

##### DECISIONI

- ★ **Decisione della Commissione (UE) 2020/613, del 7 febbraio 2020, relativa alla misura SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG [notificata con il numero C(2020) 593] <sup>(1)</sup>** ..... 12
- ★ **Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25)** ..... 28

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2020/171 della Commissione, del 6 febbraio 2020, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 35 del 7.2.2020)** ..... 37

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GUL 244 del 19.8.2014) ..... 39**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/611 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

**che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (di seguito «il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 <sup>(2)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina»). Dette misure sono denominate in appresso «misure iniziali» e l'inchiesta che ha condotto all'adozione di tali misure è denominata «inchiesta iniziale».
- (2) In seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo alla Commissione sono stati forniti elementi di prova del fatto che tali misure venivano eluse tramite un trasbordo in Malaysia.
- (3) Per questo motivo il 28 novembre 2010 la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 966/2010 <sup>(3)</sup>, un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 (l'«inchiesta anti-elusione»).
- (4) Il 26 luglio 2011 il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 <sup>(4)</sup> («il regolamento antielusione»), il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 29).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6).

- (5) Il 27 febbraio 2016 la Commissione ha abrogato, con il regolamento (UE) 2016/278 <sup>(5)</sup>, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011.
- (6) Con la sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17, *Eurobolt* <sup>(6)</sup>, la Corte di giustizia ha dichiarato invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, poiché adottato in violazione della procedura di consultazione prevista all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(7)</sup>.

## 2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-644/17 EUROBOLT

- (7) La Corte di giustizia ha stabilito che l'esigenza di comunicare tutti gli elementi d'informazione utili al comitato consultivo non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione di quest'ultimo, stabilita all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, rientra tra le forme sostanziali della regolarità del procedimento la cui violazione comporta la nullità dell'atto di cui trattasi <sup>(8)</sup>. Secondo la Corte di giustizia, tale disposizione è stata violata perché le osservazioni della Eurobolt, un importatore dei Paesi Bassi di elementi di fissaggio provenienti dalla Malaysia, non sono state comunicate agli Stati membri non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo.
- (8) In conformità dell'articolo 266 TFUE le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. Il 27 agosto 2019 la Commissione ha pertanto riaperto l'inchiesta antielusione al fine di rettificare l'illegittimità rilevata dalla Corte di giustizia <sup>(9)</sup>.
- (9) La riapertura dell'inchiesta antielusione si è limitata all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 *Eurobolt*, ossia garantire il rispetto delle forme sostanziali derivanti dalla procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 <sup>(10)</sup>. Tale procedura è stata nel frattempo sostituita dalla procedura d'esame del comitato prevista all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>.
- (10) A tale proposito è opportuno rilevare che gli atti dell'Unione europea devono essere adottati conformemente alle norme procedurali in vigore al momento della loro adozione. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma vigente al momento dell'inchiesta è stato abrogato. A decorrere dall'abrogazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 nella forma applicabile al momento dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, un procedimento come l'attuale riapertura di un'inchiesta antielusione avviata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 può pertanto essere completato unicamente sulla base della procedura di comitato attualmente applicata per l'istituzione di misure antielusione <sup>(12)</sup>. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, modificato e codificato dal regolamento (UE) 2016/1036, la procedura da seguire ai fini della presente riapertura è quella prevista all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 52 del 27.2.2016, pag. 24).

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019, *Eurobolt*, C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036.

<sup>(8)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 2019, *Eurobolt*, C-644/17, ECLI:EU:C:2019:555, punto 51.

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione, del 26 agosto 2019, relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C-644/17 *Eurobolt*, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 223 del 27.8.2019, pag. 1).

<sup>(10)</sup> I risultati dell'inchiesta che non sono stati contestati dalla sentenza in questione rimangono pienamente validi (cfr., mutatis mutandis, sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, *Jinan Meide Casting Co. Ltd.*, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). A tale riguardo cfr. regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, *Deichmann*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 44-55.

### 3. VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI

#### 3.1. Argomentazioni presentate nell'ambito dell'inchiesta antielusione

- (11) Nelle osservazioni presentate il 13 giugno 2011, la Eurobolt ha contestato la legittimità dell'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 per due motivi. In primo luogo ha sostenuto che l'estensione delle misure non avrebbe dovuto applicarsi al prodotto in esame se esso era realmente originario della Malaysia. In secondo luogo la Eurobolt ha contestato il potere della Commissione, nell'ambito di un'inchiesta antielusione ex officio, di sostenere l'esistenza di un pregiudizio sulla base dei dati dell'inchiesta iniziale senza produrre elementi di prova in merito.
- (12) La Commissione ha osservato che nessuna delle due argomentazioni è connessa all'esecuzione della sentenza. Le osservazioni della Eurobolt si riferiscono quindi a questioni che esulano dall'ambito dell'esercizio di esecuzione. Le argomentazioni potrebbero tuttavia essere respinte anche nel merito.
- (13) Per quanto attiene alla prima argomentazione della Eurobolt, e come rilevato al considerando 46 del regolamento antielusione, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base consente di estendere le misure alle importazioni di prodotti simili da «paesi terzi». L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base prevede la possibilità di concedere esenzioni ai produttori autentici di tale paese terzo. Poiché l'inchiesta antielusione ha rivelato l'esistenza di pratiche di elusione in linea con i risultati dell'inchiesta condotta dall'OLAF e delle indagini delle autorità malesi, l'articolo 1 del regolamento antielusione ha esteso le misure antidumping alle importazioni spedite dalla Malaysia. Un'esenzione dall'estensione delle misure è stata tuttavia concessa a tutte le società che hanno dimostrato di essere autentici produttori della Malaysia. Sono inoltre state autorizzate le richieste di esenzioni future a norma dell'articolo 2 del regolamento antielusione. Di conseguenza, poiché è stato confermato che si sono svolte operazioni di trasbordo di prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia (cfr. considerando 34 e 45 del regolamento antielusione) e che le esportazioni dei produttori autentici della Malaysia sono state esentate dall'estensione delle misure, la prima argomentazione della Eurobolt è stata respinta.
- (14) Per quanto attiene alla seconda argomentazione della Eurobolt, è opportuno rilevare che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede tra l'altro che debba essere «provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili...» (corsivo aggiunto). I due obblighi in questione non sono cumulativi. I considerando 37 e 38 del regolamento antielusione dimostrano che gli effetti riparatori del dazio antidumping istituito dal regolamento iniziale sono stati compromessi dall'elusione in termini sia di quantità sia di prezzo. Sono stati pertanto soddisfatti gli obblighi giuridici di cui all'articolo 13 del regolamento di base; non sussistono di conseguenza né la necessità né l'obbligo giuridico di rivalutare o riutilizzare i dati relativi al pregiudizio dell'inchiesta iniziale per quanto riguarda le importazioni dalla Cina. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (15) In base a quanto sopra esposto, la Commissione ha concluso che le osservazioni presentate il 13 giugno 2011 dalla Eurobolt sono state debitamente prese in considerazione e che le argomentazioni della Eurobolt sono state trattate nel regolamento antielusione, in particolare nelle sezioni 2.8 e 4. È inoltre importante rilevare a tale riguardo che la Eurobolt non ha contestato né gli elementi di prova del trasbordo dei prodotti originari della Cina attraverso la Malaysia né i risultati dell'inchiesta secondo cui le società dalle quali la Eurobolt si è rifornita del prodotto in esame hanno comunicato informazioni fuorvianti alla Commissione e non sono state in grado di dimostrare di essere produttori autentici della Malaysia.

#### 3.2. Valutazione delle argomentazioni formulate dopo la riapertura

- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione relativo alla riapertura dell'inchiesta antielusione invitava le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla riapertura dell'inchiesta antielusione. Due parti hanno presentato osservazioni.
- (17) La Eurobolt ha affermato che la violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 accertata dalla Corte di giustizia non può essere sanata ex post poiché è una violazione di una forma sostanziale e inficia pertanto tutto lo svolgimento dell'inchiesta antielusione iniziale.
- (18) L'argomentazione è infondata per i motivi illustrati di seguito. Una violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, non inficia tutto il procedimento, poiché l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguardava i risultati sostanziali dell'inchiesta relativi all'elusione. La violazione può pertanto essere sanata mediante la riapertura dell'inchiesta antielusione dal punto in cui si è verificata l'illegittimità. La riapertura ha comportato la trasmissione al comitato delle osservazioni iniziali della Eurobolt, unite al progetto di atto di esecuzione, nel rispetto della procedura attualmente in vigore per l'istituzione di misure antielusione. Si tratta della procedura di cui al considerando 10. Le informazioni pertinenti che devono giungere al comitato devono essere presentate al più tardi 14 giorni prima della riunione di detto comitato, conformemente al termine applicabile stabilito dalla normativa. Ciò consente al comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri, di prendere conoscenza delle informazioni pertinenti al fine di permettere agli Stati membri di esprimere la loro posizione sul progetto di atto di esecuzione. Come

recentemente riconosciuto dalla Corte di giustizia, neppure la ripresa del procedimento amministrativo e la restituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività <sup>(13)</sup>.

- (19) Quando una sentenza della Corte di giustizia dichiara invalido un regolamento antidumping, l'istituzione chiamata a dare esecuzione a tale sentenza (in questo caso la Commissione) ha la facoltà di riprendere il procedimento all'origine di detto regolamento <sup>(14)</sup>. Inoltre, fatta salva l'ipotesi in cui l'irregolarità accertata abbia determinato l'illegittimità di tutto il procedimento, l'istituzione ha la facoltà, per adottare un atto volto a sostituire l'atto dichiarato invalido, di riprendere tale procedimento nella fase in cui tale illegittimità si è verificata <sup>(15)</sup>.
- (20) La Eurobolt ha altresì affermato che una restituzione da parte della Commissione delle misure antielusione risulterebbe inappropriata, dato che tali misure sono sia scadute sia, da allora, state abrogate.
- (21) A tale proposito è opportuno rilevare che, correggendo un'irregolarità procedurale e confermando i risultati dell'inchiesta non contestati dalla sentenza in questione, la Commissione adempie il suo obbligo di istituire misure sulle importazioni del prodotto in esame avvenute durante il periodo di applicazione di tali misure, ossia tra il 27 luglio 2011 e il 27 febbraio 2016. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione della Eurobolt.
- (22) Un'altra parte, la *European Fastener Distributor Association* (EFDA, associazione dei distributori europei di elementi di fissaggio), ha affermato che «in reiterate occasioni non sono state prese in seria considerazione le osservazioni valide e debitamente ponderate dei distributori europei di elementi di fissaggio e dei rispettivi organismi rappresentativi». Tale parte ha altresì sostenuto che, nel caso in cui un importatore possa dimostrare di aver adempiuto il proprio dovere di diligenza e di aver adottato tutte le misure ragionevoli e appropriate per garantire che il prodotto importato sia stato fabbricato legalmente in Malaysia, tale importatore non dovrebbe essere tenuto a pagare il dazio antidumping e tutti i dazi pagati dovrebbero essere rimborsati.
- (23) La Commissione ha respinto la prima argomentazione dell'EFDA, poiché l'associazione non ha dimostrato alcuna violazione specifica del giusto processo nell'ambito dell'inchiesta di riapertura del procedimento e non ha fornito elementi di prova in merito.
- (24) Per quanto attiene alla seconda argomentazione dell'EFDA, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Non sono pertanto previste esenzioni basate sul dovere di diligenza dell'importatore se l'elusione avviene al di fuori dell'UE (come nel caso di specie). Spetta invece all'esportatore dimostrare di essere un produttore autentico della Malaysia e presentare richiesta di esenzione. Come indicato nella sezione 4 del regolamento antielusione, alcuni esportatori della Malaysia hanno presentato richieste di esenzione che sono state prese in esame e hanno avuto per effetto la concessione da parte della Commissione di un'esenzione a nove società. La Commissione ha pertanto respinto la seconda argomentazione dell'EFDA.
- (25) Dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate e le relative analisi, la Commissione ha concluso che dovrebbero essere restituite le misure iniziali sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

#### 4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (26) Tutte le parti che si sono manifestate alla riapertura dell'inchiesta antielusione sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si è inteso restituire il dazio antidumping. È stato fissato un periodo entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione. La Eurobolt e l'EFDA hanno presentato osservazioni.
- (27) La Eurobolt ha in primo luogo ribadito che le violazioni di forme sostanziali inficiano tutto il procedimento e non possono pertanto essere sanate ex post. In secondo luogo ha sostenuto che la restituzione di misure la cui base giuridica è un atto dichiarato illecito dall'OMC viola lo Stato di diritto e il principio di buona amministrazione. In terzo luogo la Eurobolt ha affermato che la proposta della Commissione di restituire le misure si traduce nell'assenza di una tutela giurisdizionale effettiva poiché dimostra che la Commissione può limitarsi a sanare qualsiasi violazione ex post e che tale esito determina uno squilibrio nei rapporti di potere nell'ambito dei procedimenti di difesa in materia commerciale. In quarto luogo la Eurobolt ha affermato che la proposta della

<sup>(13)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, *Deichmann SE contro Hauptzollamt Duisburg*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, *C & J Clark International Ltd contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs*, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 58.

<sup>(14)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, *Deichmann*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 73; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, *P&J Clark International*, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

<sup>(15)</sup> *Ibid*, punto 74; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, *P&J Clark International*, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 43.

Commissione ignora la decisione dello *Hoge Raad* (Corte suprema) dei Paesi Bassi nella sentenza *Eurobolt/Staatssecretaris van Financiën* <sup>(16)</sup> e ha esortato la Commissione a non interferire nella competenza esclusiva delle autorità doganali di decidere in merito al rimborso dei dazi antielusione pagati dalla Eurobolt.

- (28) Per quanto attiene alla prima argomentazione della Eurobolt, già formulata alla riapertura dell'inchiesta antielusione, la Commissione rinvia ai considerando 18 e 19. Dato che non sono stati forniti nuovi argomenti, l'argomentazione è respinta.
- (29) Per quanto riguarda la seconda argomentazione della Eurobolt, la Commissione ha deciso di allineare le misure alle conclusioni dei gruppi di esperti e dell'organo d'appello dell'OMC, motivo per cui è stato emanato il regolamento del 26 febbraio 2016 (cfr. considerando 5), e ha deciso di non farlo con effetto *ex tunc*. Successivamente la Commissione aveva l'obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia, ovvero di rettificare un'illegittimità rilevata dalla Corte. Poiché non è stato possibile sanare l'errore procedurale e sono stati confermati i risultati dell'inchiesta per quanto concerne l'elusione, la Commissione aveva facoltà di restituire i dazi antielusione per il periodo di applicazione delle misure, sulla base dei risultati dell'inchiesta antielusione che non erano stati contestati. Nessuna delle azioni di cui sopra costituisce una violazione del principio di buona amministrazione. Ad ogni buon conto, la Eurobolt ha fatto riferimento al principio di buona amministrazione senza tuttavia specificare quale diritto sarebbe stato violato a tale riguardo <sup>(17)</sup>. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (30) Per quanto concerne la terza argomentazione della Eurobolt, secondo costante giurisprudenza la portata e la motivazione della dichiarazione di nullità della Corte in una sentenza dovrebbero essere determinate in ciascuna causa specifica (sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2016, *CM Eurologistik and GLS*, cause riunite C-283/14 e C-284/14, ECLI:EU:C:2016:57, punto 49 e giurisprudenza ivi citata) e possono essere tali da non rendere necessario il rimborso immediato e integrale dei dazi di cui trattasi (sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, *Deichmann SE contro Hauptzollamt Duisburg*, C-256/16, punto 70). Nel caso di specie, la violazione non ha determinato l'illegittimità di tutto il procedimento. Come stabilito nei considerando da 7 a 10, nel presente caso è stato possibile sanare la violazione della forma sostanziale e restituire la misura in conformità delle norme procedurali applicabili. Tali obblighi non pregiudicano il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La Commissione ha pertanto respinto anche questa argomentazione.
- (31) Per quanto riguarda la quarta argomentazione della Eurobolt, come indicato nel considerando 8, la Commissione ha dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La decisione della Corte suprema dei Paesi Bassi, che riguardava anche la questione volta a stabilire se, in caso di rimborso dei dazi antidumping, dovessero essere corrisposti gli interessi, non poteva esentare la Commissione dal proprio obbligo derivante dalla sentenza della Corte di giustizia. L'azione della Commissione non usurpa, in ogni caso, le competenze delle autorità doganali degli Stati membri, come riconosciuto dalla Corte di giustizia sia nella sentenza *C&J Clark International* <sup>(18)</sup> sia nella sentenza *Deichmann* <sup>(19)</sup>. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (32) L'EFDA si è rammaricata del fatto che sia stata respinta la sua precedente argomentazione relativa all'esenzione dal pagamento di dazi antidumping degli importatori nei casi in cui questi ultimi erano in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio dovere di diligenza quanto alla garanzia che il prodotto importato fosse stato fabbricato legalmente in Malaysia. L'EFDA ha chiesto alla Commissione di riesaminare le preoccupazioni da essa espresse.
- (33) Come affermato al considerando 24, non sono previste esenzioni basate sul dovere di diligenza dell'importatore nei casi in cui l'elusione avviene al di fuori dell'UE (come nel caso di specie). La Commissione ha pertanto confermato il precedente rigetto dell'argomentazione dell'EFDA.
- (34) In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni non hanno dato luogo a una modifica delle conclusioni della Commissione, di cui al considerando 25.

<sup>(16)</sup> Sentenza dello *Hoge Raad* del 29 novembre 2019, *Eurobolt v Staatssecretaris van Financiën*, 15/04667 bis, NL:HR:2019:1875.

<sup>(17)</sup> Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 2 ottobre 2003, *Area Cova/Consiglio e Commissione*, T-196/99, ECLI:EU:T:2001:281, punto 43; sentenza del Tribunale di primo grado del 4 ottobre 2006, *Tillack/Commissione*, T-193/04, ECLI:EU:T:2006:292, punto 127; sentenza del Tribunale di primo grado del 13 novembre 2008, *SPM/Consiglio e Commissione*, T-128/05, ECLI:EU:T:2008:494, punto 127.

<sup>(18)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2019, *C&J Clark International*, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punti 84-85.

<sup>(19)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2018, *Deichmann*, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 84.

- (35) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(20)</sup>, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (36) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre imprese» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati, durante il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai produttori esportatori elencati nell'allegato II.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 2

1. I dazi riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 non sono rimborsati.
2. I rimborsi effettuati a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/17 *Eurobolt* (EU:C:2019:555) sono recuperati dalle autorità che li hanno eseguiti.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

## ALLEGATO I

**Codici TARIC per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio di cui all'articolo 1**a) *Validi dal 27 luglio 2011 al 27 febbraio 2016*

Codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 e 7318 22 00 95)

b) *Valido dal 27 luglio 2011 al 30 giugno 2012*

7318 14 99 91

c) *Validi dal 1° luglio 2012 al 27 febbraio 2016*

7318 14 99 20, 7318 14 99 92

---

## ALLEGATO II

**Elenco dei produttori esportatori**

Nome del produttore esportatore	Codice aggiuntivo TARIC
Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd	B123
Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd	B124
Jinfast Industries Sdn. Bhd	B125
Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd	B126
Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd	B127
Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd	B128
TI Metal Forgings Sdn. Bhd	B129
United Bolt and Nut Sdn. Bhd	B130
Andfast Malaysia Sdn. Bhd.	B265

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA (UE) 2020/612 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2020

### che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni specifiche vigenti relative alla possibilità per gli Stati membri di decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con il cambio automatico sulla patente dei titolari di una patente di guida per i veicoli di categoria C, CE, D e DE dovrebbero essere estese ai titolari di una patente di guida per i veicoli di categoria BE, C1, C1E, D1 e D1E, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale di almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E.
- (2) Tale estensione dovrebbe essere effettuata alla luce del progresso tecnico, in particolare per tenere conto dello sviluppo e dell'uso crescente nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, più sicuri e meno inquinanti, dotati di un'ampia gamma di sistemi di cambio semiautomatico, automatico o ibrido. La semplificazione delle restrizioni esistenti per la guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per i portatori di interessi, comprese le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su strada.
- (3) I requisiti per i motocicli della categoria A2 da utilizzare per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti devono essere adeguati al progresso tecnico, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei motori a combustione e del telaio e l'uso più ampio di motocicli elettrici. L'adeguamento delle specifiche tecniche per i veicoli di prova della categoria A2 dovrebbe inoltre garantire che i candidati siano sottoposti a prove su veicoli rappresentativi della categoria per la quale la patente di guida è rilasciata.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
- (5) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(2)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GUL 403 del 30.12.2006, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° novembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020

*Per la Commissione*

*La president*

Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

a) il punto 5.1.3 è sostituito da quanto segue:

«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.»;

b) al punto 5.2, il secondo comma del secondo sottotitolo «Categoria A2» è sostituito dal seguente:

«Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm<sup>3</sup>.».

---

# DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2020/613

del 7 febbraio 2020

**relativa alla misura SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG**

[notificata con il numero C(2020) 593]

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente alle suddette disposizioni <sup>(1)</sup>, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDIMENTO

#### 1.1. Sintesi dei pertinenti procedimenti in materia di aiuti di Stato

##### 1.1.1. La decisione di avvio del procedimento

- (1) Nel 1994 United Parcel Service («UPS») ha presentato una denuncia sostenendo che erano stati concessi aiuti illegali a favore di Deutsche Bundespost POSTDIENST («POSTDIENST»).
- (2) Il 23 ottobre 1999 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in relazione a diverse misure statali: compensazioni per l'obbligo di servizio universale, una garanzia dello Stato e le sovvenzioni per le pensioni per il periodo 1995-1999 (la «decisione di avvio del procedimento»).
- (3) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito.
- (4) La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni il 16 settembre 1999.
- (5) Dopo la pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di quattordici interessati, inoltrate al governo tedesco con lettera del 15 dicembre 1999, affinché questo potesse prendere posizione al riguardo.
- (6) La Germania ha risposto con lettera del 1° febbraio 2000, protocollata il 2 febbraio 2000, giorno del suo ricevimento.

<sup>(1)</sup> GU C 306 del 23.10.1999, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU C 306 del 23.10.1999, pag. 25.

### 1.1.2. La decisione del 2002

- (7) Il 19 giugno 2002, la Commissione ha adottato una decisione 2002/753/CE <sup>(3)</sup> (la «decisione del 2002»), con la quale ha accertato che i prezzi applicati da POSTDIENST e dal suo successore Deutsche Post AG («DPAG»; POSTDIENST e DPAG sono invece denominati congiuntamente «Deutsche Post») per i loro servizi di ritiro e recapito di pacchi a domicilio erano inferiori ai costi incrementali specifici e che questa politica aggressiva dei prezzi esulava dagli obblighi di servizio universale di Deutsche Post.
- (8) A parere della Commissione, le conseguenti perdite pari a 572 milioni di EUR erano state in ultima analisi ripianate, in violazione degli articoli 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mediante risorse statali erogate a Deutsche Post sotto forme diverse (ad esempio, come compensazioni statali dalla controllata di Deutsche Bundespost TELEKOM («TELEKOM»), garanzie di credito statali e sostegno pubblico al finanziamento delle pensioni dei funzionari postali).
- (9) A seguito della decisione del 2002, la Germania ha recuperato da DPAG l'aiuto di Stato dichiarato incompatibile pari a 572 milioni di EUR. Deutsche Post ha impugnato la decisione dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione.

### 1.1.3. Altre denunce successive alla decisione del 2002

- (10) Il 13 maggio 2004 UPS ha presentato un'altra denuncia, affermando che dopo la decisione del 2002 erano stati accordati a Deutsche Post aiuti illegali. Secondo UPS nella decisione del 2002 non erano state esaminate tutte le misure indicate nella denuncia iniziale del 1994, e i vantaggi finanziari concessi a Deutsche Post erano significativamente superiori all'aiuto incompatibile di 572 milioni di EUR. Sempre secondo UPS, Deutsche Post aveva utilizzato risorse statali per espandere la sua attività di consegna pacchi (ad esempio, acquisendo altre società) e per vendere servizi a prezzi di trasferimento troppo bassi alle sue controllate Postbank AG («POSTBANK») e Deutsche Post Euro Express GmbH & Co OHG, operanti rispettivamente nel settore dei servizi bancari e, con il marchio «DHL», nel settore della distribuzione di pacchi a clienti commerciali.
- (11) Il 9 novembre 2004 e il 1° aprile 2005 la Commissione ha trasmesso alla Germania una richiesta di informazioni. La Germania ha inviato le proprie risposte il 2 dicembre 2004 e il 3 giugno 2005.
- (12) Il 16 luglio 2004 TNT Post AG & Co KG («TNT») ha presentato una denuncia, sostenendo tra l'altro che Deutsche Post aveva venduto a Postbank AG servizi a prezzi di trasferimento troppo bassi. Secondo TNT, Postbank AG aveva pagato soltanto i costi variabili dei servizi forniti, mentre Deutsche Post aveva interamente finanziato i costi fissi complessivi della rete commerciale con i ricavi derivanti dalle sue attività di monopolio nel settore dei servizi di recapito della corrispondenza.
- (13) L'11 novembre 2004 e il 25 aprile 2005 la Commissione ha trasmesso alla Germania richieste di informazioni al riguardo. La Germania ha inviato le proprie risposte il 17 dicembre 2004 e il 23 giugno 2005.

### 1.1.4. La decisione di estensione del procedimento del 2007

- (14) Dopo aver ricevuto le denunce ulteriori di cui sopra, la Commissione ha informato la Germania, con lettera del 12 settembre 2007 <sup>(4)</sup>, dell'estensione del procedimento avviato nel 1999 (la «decisione di estensione del 2007»).
- (15) Scopo della decisione di estensione del 2007 era includere nel procedimento le nuove informazioni ricevute e di esaminare nel dettaglio tutte le possibili distorsioni della concorrenza causate dalle misure statali a favore di Deutsche Post.
- (16) La Germania ha presentato le proprie osservazioni il 14 dicembre 2007 e Deutsche Post ha impugnato la decisione di estensione del 2007 <sup>(5)</sup>. Il 16 novembre 2007 UPS e TNT hanno inviato le loro osservazioni. Dopo aver chiesto la proroga dei termini in data 20 dicembre 2007, la Germania ha presentato i propri commenti in merito alle osservazioni di UPS e TNT il 12 marzo 2008.

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione 2002/753/CE, del 19 giugno 2002, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247 del 14.9.2002, pag. 27).

<sup>(4)</sup> GU C 245 del 19.10.2007, pag. 21.

<sup>(5)</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2011, *Deutsche Post/Commissione*, T-421/07, ECLI:EU:T:2011:720.

#### 1.1.5. *La richiesta di informazioni del 17 luglio 2008*

- (17) Il 17 luglio 2008 la Commissione ha inviato alla Germania una richiesta di informazioni relativa a tutte le misure statali oggetto dell'indagine e un questionario sui ricavi e i costi di Deutsche Post nel periodo 1989-2007. Il 5 agosto 2008, dovendo verificare la disponibilità di determinati dati per poter rispondere alle richieste della Commissione, la Germania ha chiesto una proroga a tempo indeterminato.
- (18) Il 12 agosto 2008 la Commissione ha spiegato le ragioni che giustificavano l'esame dei ricavi e dei costi di Deutsche Post per il periodo 1989-2007 e ha insistito sulla necessità di ricevere le informazioni richieste.
- (19) Con comunicazione del 14 agosto 2008, la Germania ha ribadito che non vi era alcun motivo per esaminare i ricavi e i costi di Deutsche Post per il periodo successivo al 1994. Il 22 agosto 2008 la Commissione si è riservata il diritto di inviare un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(6)</sup>, qualora la Germania non avesse trasmesso le informazioni richieste.
- (20) Il 2 ottobre 2008, la Germania ha trasmesso i risultati di un'altra perizia legale intesa a corroborare quanto da essa affermato, vale a dire che un esame della contabilità successiva al 1994 non era necessario e che il periodo appropriato da sottoporre a verifica era quello compreso tra il 1990 e il 1994.
- (21) Il 28 ottobre 2008 la Germania ha inviato informazioni in merito alle garanzie statali e alla misura a favore del sistema pensionistico.

#### 1.1.6. *L'ingiunzione di fornire informazioni del 30 ottobre 2008*

- (22) La Commissione non ha accolto le argomentazioni della Germania e ha ribadito che era necessario estendere l'analisi fino al 2007 per valutare, nella loro integralità, gli effetti sulla concorrenza delle misure cui lo Stato aveva dato esecuzione. A seguito dei solleciti del 12 agosto 2008 e del 22 agosto 2008, il 30 ottobre 2008 la Commissione ha emesso un'ingiunzione di fornire informazioni, con la quale richiedeva formalmente alla Germania di produrre tutti i dati di bilancio necessari in relazione all'intero periodo dal 1989 al 2007.
- (23) La Germania e Deutsche Post hanno impugnato l'ingiunzione di fornire informazioni <sup>(7)</sup>.
- (24) Il 27 novembre 2008 la Germania ha inviato i dati contabili richiesti in relazione al periodo compreso tra il 1989 e il 1994. Il 5 e il 16 dicembre 2008 la Germania ha aggiornato i dati contabili inviati il 27 novembre 2008.

#### 1.1.7. *L'invio dei dati contabili relativi al periodo 1989-2007*

- (25) A seguito di un incontro, tenutosi il 6 febbraio 2009, tra il segretario di Stato tedesco, il presidente del consiglio di amministrazione di DPAG e il membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, la Germania e Deutsche Post si sono dette d'accordo a fornire i dati contabili per il periodo successivo al 1994.
- (26) Il 3 marzo 2009 la Germania ha inviato una prima parte dei dati contabili relativi all'intero periodo oggetto di esame compreso tra il 1989 e il 2007.
- (27) Incontri tra Deutsche Post e i servizi della Commissione si sono tenuti il 3 marzo 2009 a Bruxelles, nonché il 12 marzo 2009, il 2 aprile 2009, il 28 maggio 2009, il 23 giugno 2009 e il 18 settembre 2009 a Bonn. Il 26 marzo 2009, il 7 maggio 2009 e il 22 giugno 2009 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni ricevute da Deutsche Post.
- (28) A seguito di detti incontri e di una serie di domande sottoposte dai servizi della Commissione a Deutsche Post in data 4 giugno 2009 e 30 luglio 2009, la Germania ha trasmesso dati contabili aggiornati e ulteriori chiarimenti il 9 e il 31 luglio 2009, il 17 agosto 2009, l'8 e il 10 settembre 2009 e il 15 ottobre 2009.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2010, *Deutsche Post/Commissione*, T-570/08, ECLI:EU:T:2010:31; ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2010, *Deutsche Post/Commissione*, T-571/08, ECLI:EU:T:2010:312; sentenza della Corte del 13 ottobre 2011, *Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania/Commissione europea* C-463/10 P e C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 10 maggio 2012, *Germania/Commissione*, T-571/08 RENV, ECLI:EU:T:2012:228; sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, *Deutsche Post/Commissione*, T-570/08 RENV, ECLI:EU:T:2013:589.

- (29) Il 16 e il 24 settembre 2009, i servizi della Commissione hanno inoltrato ulteriori domande, a cui la Germania ha risposto il 14 ottobre 2009.

#### 1.1.8. *La decisione di estensione del procedimento del 2011*

- (30) Con comunicazione del 10 maggio 2011 <sup>(8)</sup>, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di estendere ulteriormente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, il procedimento avviato nel 1999 ed esteso nel 2007, per esaminare nel dettaglio la sovvenzione del sistema pensionistico, di cui Deutsche Post aveva beneficiato dal 1995 (la «decisione di estensione del 2011»).
- (31) Dopo aver richiesto la proroga dei termini in data 23 maggio 2011, la Germania ha presentato le proprie osservazioni il 29 luglio 2011.
- (32) Il 4 ottobre 2011 UPS ha inviato le proprie osservazioni, mentre Free and Fair Post Initiative («FFPI») ha trasmesso le proprie osservazioni il 5 ottobre 2011, seguite da quelle del Bundesverband Internationaler Express und Kurierdienste («BIEK») il 7 ottobre 2011. La Commissione ha inoltrato alla Germania le osservazioni degli interessati il 13 ottobre 2011.
- (33) Il 14 novembre 2011 la Germania ha preso posizione in merito alle osservazioni di terzi.
- (34) Il 18 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso un'ulteriore richiesta di informazioni in merito ai dettagli del finanziamento delle pensioni dopo il 2007. La Germania ha risposto con comunicazioni del 2 e del 19 gennaio 2012. Il 16 dicembre 2011 la Commissione ha inoltrato alla Germania una perizia di Charles River Associates sul tema della comparazione degli utili <sup>(9)</sup>, su cui la Germania ha preso posizione il 16 gennaio 2012.

#### 1.1.9. *La decisione del 2012*

- (35) Il 25 gennaio 2012 la Commissione ha adottato la decisione 2012/636/UE <sup>(10)</sup> (la «decisione del 2012»).
- (36) Nella suddetta decisione, la Commissione ha constatato che la misura relativa alle pensioni costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile e ha disposto il recupero dell'aiuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale il vantaggio comparativo sarebbe stato completamente eliminato. Per quanto riguarda l'aiuto per il periodo compreso tra il 1995 e il 2002, la Commissione ha concluso che non era possibile quantificare l'importo dell'aiuto incompatibile e, di conseguenza, non ha ordinato il recupero dell'aiuto per tale periodo.
- (37) Per quanto riguarda la compensazione statale, la Commissione ha constatato che era stata illegalmente concessa dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ma che era compatibile con il mercato interno. Per quanto riguarda la garanzia statale, la Commissione ha concluso che la misura costituiva un aiuto esistente a favore di Deutsche Post a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### 1.2. **Sintesi dei pertinenti procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione**

#### 1.2.1. *Annullamento della decisione del 2002*

- (38) Con sentenza del 2008 <sup>(11)</sup>, il Tribunale ha annullato la decisione del 2002 poiché, nell'accertare se Deutsche Post avesse ricevuto una compensazione eccessiva o troppo ridotta, la Commissione non aveva condotto un'analisi complessiva di tutti i ricavi e di tutti i costi determinati dai servizi universali.
- (39) La Germania ha pertanto nuovamente versato a Deutsche Post gli aiuti di Stato chiesti in restituzione per un importo di 572 milioni di EUR, oltre agli interessi.
- (40) Il 2 settembre 2010 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale <sup>(12)</sup>.

<sup>(8)</sup> GU C 263 del 7.9.2011, pag. 4.

<sup>(9)</sup> Perizia di Charles River Associates del marzo 2011, «*Estimating a reasonable profit margin for provision of letter services*» («Stima di un margine di profitto ragionevole per la fornitura di servizi postali»); tale perizia era stata presentata dal Belgio nell'ambito del caso SA.14588 - Aiuti di Stato a favore di bpost.

<sup>(10)</sup> Decisione 2012/636/CE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG (GU L 289 del 19.10.2012, pag. 1).

<sup>(11)</sup> Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2008, *Deutsche Post/Commissione*, T-266/02, ECLI:EU:T:2008:235.

<sup>(12)</sup> Sentenza del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481.

### 1.2.2. Annullamento della decisione di estensione del 2007

- (41) Deutsche Post ha impugnato la decisione di estensione del 2007, sostenendo che la decisione del 2002 aveva suscitato il legittimo affidamento che la Commissione non avrebbe effettuato ulteriori verifiche.
- (42) L'8 dicembre 2011 il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile <sup>(13)</sup>, poiché la decisione di estensione del 2007 riguardava la stessa misura già oggetto della decisione di avvio del procedimento.
- (43) Il 24 ottobre 2013 la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 2011 relativa alla decisione di estensione del 2007 <sup>(14)</sup> e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.
- (44) Il 18 settembre 2015 il Tribunale ha annullato la decisione di estensione del 2007 <sup>(15)</sup>. Tale sentenza non è stata impugnata.

### 1.2.3. Annullamento parziale della decisione del 2012

- (45) Il 14 luglio 2016 il Tribunale ha annullato gli articoli 1 e 4 della decisione del 2012 <sup>(16)</sup> stabilendo che la Commissione non aveva dimostrato che a Deutsche Post era stato concesso un vantaggio. Tale sentenza non è stata impugnata.
- (46) La parte restante della decisione del 2012 non è stata impugnata.

### 1.2.4. Annullamento della decisione di estensione del 2011

- (47) Il 10 aprile 2019 il Tribunale ha annullato la decisione di estensione del 2011 <sup>(17)</sup> stabilendo che la Commissione non aveva sufficientemente motivato l'avvio del procedimento d'indagine formale relativamente all'esistenza di un vantaggio (violazione dell'articolo 296 del TFUE). Tale sentenza non è stata impugnata.

## 1.3. Osservazioni ricevute in seguito all'annullamento della decisione del 2012 e della decisione di estensione del 2011

- (48) In seguito all'annullamento della decisione del 2012 e della decisione di estensione del 2011, la Commissione ha ricevuto ulteriori osservazioni da parte di UPS con lettere del 24 maggio 2019 e del 17 luglio 2019 e di BIEK con lettera del 31 maggio 2019. UPS e BIEK hanno comunicato di continuare a nutrire riserve in merito alla misura pensionistica e sollecitavano la Commissione a proseguire e concludere la sua indagine. Il 28 novembre 2019 UPS ha trasmesso ulteriori osservazioni.

## 2. DESCRIZIONE DELLE MISURE ESAMINATE

### 2.1. Portata della presente decisione

- (49) Alla luce delle numerose decisioni adottate dalla Commissione e del fatto che alcune di esse sono state successivamente annullate, la Commissione ritiene necessario chiarire preliminarmente il campo di applicazione della presente decisione.
- (50) La Commissione ricorda di aver appurato quanto segue nella decisione del 2012:
  - a) in merito alla compensazione statale, ha constatato che era stata illegalmente concessa dalla Germania in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ma che era compatibile con il mercato interno;
  - b) in merito alla garanzia statale, ha constatato che la misura costituisce un aiuto esistente a favore di Deutsche Post a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (51) Per quanto riguarda le due suddette constatazioni, la decisione del 2012 non è stata impugnata e pertanto è ancora in vigore.

<sup>(13)</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2011, *Deutsche Post/Commissione*, T-421/07, ECLI:EU:T:2011:720.

<sup>(14)</sup> Sentenza del 24 ottobre 2013, *Deutsche Post/Commissione*, C-77/12 P, ECLI:EU:C:2013:695.

<sup>(15)</sup> Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015, *Deutsche Post/Commissione*, T-421/07, T-421/07 RENV, ECLI:EU:T:2015:654.

<sup>(16)</sup> Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, *Germania/Commissione*, T-143/12, ECLI:EU:T:2016:406.

<sup>(17)</sup> Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, *Deutsche Post/Commissione*, T-388/11, ECLI:EU:T:2019:237.

- (52) La Commissione rileva inoltre che la decisione di estensione del 2007 e la decisione di estensione del 2011 sono state annullate dai giudici.
- (53) Alla luce di quanto precede, il procedimento di indagine riguarda unicamente i pagamenti descritti nella decisione di avvio del procedimento.
- (54) La decisione di avvio riguarda in particolare:
- i pagamenti per un importo annuo di 4 miliardi di DEM (circa 2,05 miliardi di EUR) che Deutsche Post ha versato al fondo pensioni (istituito nell'ambito della privatizzazione di Deutsche Post) tra il 1995 e il 1999;
  - il disavanzo del fondo pensioni per un importo di 8,2 miliardi di DEM (circa 4,19 miliardi di EUR) accumulatosi a seguito del prepensionamento di un numero significativo di dipendenti di Deutsche Post fino al 1999;
  - il fatto che la Germania ha colmato tale disavanzo conformemente alla comunicazione del 18 gennaio 1999 del ministro delle Finanze tedesco.
- (55) Alla luce di quanto precede, la misura pensionistica sopra descritta costituisce l'oggetto della presente decisione.

## 2.2. La misura pensionistica nel periodo dal 1995 al 1999

- (56) La misura pensionistica basata sulla legge relativa ai diritti del personale dei dipendenti dell'ex Deutsche Bundespost <sup>(18)</sup>(*Postpersonalrechtsgesetz* — *PostPersRG*) ha coperto gran parte delle prestazioni pensionistiche dei funzionari in pensione di Deutsche Post a partire dal 1995. Affinché la valutazione svolta nella sezione 5 possa tenere pienamente conto degli effetti della misura pensionistica nella sezione 5, nelle seguenti sezioni le prestazioni sociali e i contributi sociali previsti per i funzionari verranno descritti in modo particolareggiato e confrontati con le assicurazioni sociali obbligatorie dei dipendenti di diritto privato (i «dipendenti privati»).

### 2.2.1. Prestazioni sociali per i funzionari

- (57) I funzionari hanno diritto alla pensione e a un sostegno in caso di malattia o assistenza di lunga durata. Le prestazioni riconosciute ai funzionari di Deutsche Post corrispondono alle prestazioni riconosciute a tutti gli altri funzionari:
- l'importo della pensione è fissato in anticipo in ragione di una determinata percentuale dell'ultimo stipendio del dipendente statale, ai sensi dell'articolo 14 della legge previdenziale per i funzionari e i giudici del governo federale e dei Länder (*Beamtenversorgungsgesetz* — *BeamtVG*) del 24 agosto 1976 <sup>(19)</sup>;
  - i funzionari hanno diritto al rimborso di una percentuale compresa tra il 50 % e il 70 % delle spese sanitarie e di assistenza e devono provvedere solo ai costi che superano tale percentuale. La suddivisione esatta delle spese sanitarie e di assistenza dipende da diversi criteri, tra cui, ad esempio, il numero di figli. I funzionari possono stipulare un'assicurazione volontaria integrativa o pagare in proprio la quota di spese sanitarie e assistenziali a loro carico.

### 2.2.2. Finanziamento delle prestazioni sociali a favore dei funzionari di POSTDIENST nel periodo dal 1989 al 1994

- (58) Dopo la prima riforma del settore postale del 1989, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge sull'organizzazione di Deutsche Bundespost <sup>(20)</sup> (*Postverfassungsgesetz* - *PostVerfG* 1989), POSTDIENST, TELEKOM e POSTBANK dovevano finanziare integralmente, sulla base delle attività svolte in precedenza dal singolo funzionario, le prestazioni pensionistiche e le spese sanitarie per i funzionari in pensione che erano stati trasferiti alle summenzionate imprese.
- (59) Ai sensi della suddetta disposizione, il funzionario continua a vantare un diritto nei confronti dello Stato, il quale tuttavia può esigere da POSTDIENST, TELEKOM o POSTBANK il pagamento dell'importo totale.

<sup>(18)</sup> Articolo 4 della legge per la ristrutturazione dei servizi postali e di telecomunicazione (*Gesetzes zur Neuordnung des Postwesens und der Telekommunikation des Postwesens und der Telekommunikation*) (*Postneuordnungsgesetz* - *PTuOG*) del 14 settembre 1994, *Bundesgesetzblatt* (BGBl, Gazzetta ufficiale federale) 1994, parte I, n. 61, pag. 2325.

<sup>(19)</sup> BGBl. 1976, parte I, n. 111, pag. 2485.

<sup>(20)</sup> Articolo 1 della legge sulla ristrutturazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Deutsche Bundespost (*Poststrukturgesetz* — *PoststruktG*), dell'8 giugno 1989, BGBl 1989, parte I, n. 25, pag. 1026.

### 2.2.3. Finanziamento delle prestazioni sociali a favore dei funzionari di DPAG a partire dal 1995

- (60) Nell'ambito della riforma del settore delle poste e delle telecomunicazioni del 1994 (legge sul risanamento del settore delle poste e delle telecomunicazioni), i funzionari che avevano lavorato per POSTDIENST sono stati trasferiti a DPAG ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del PostPersRG. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del PostPersRG, i funzionari hanno mantenuto il loro status giuridico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del PostPersRG, DPAG è subentrato allo Stato federale in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del datore di lavoro e, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del PostPersRG 1, si è fatto carico di sostenere pagamenti e costi per tutti i crediti pecuniari dei funzionari.
- (61) Ai sensi dell'articolo 15 del PostPersRG, un neo costituito fondo pensioni per i funzionari di Deutsche Post si è fatto carico dell'erogazione delle pensioni e delle prestazioni sanitarie a favore dei funzionari. Il 1° luglio 2001 i fondi pensione di Deutsche Post, TELEKOM e POSTBANK sono stati riuniti nel *Postbeamtenversorgungskasse*, il fondo pensioni per i funzionari della posta (il «fondo pensioni»).
- (62) Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del PostPersRG, tra il 1995 e il 1999 Deutsche Post ha dovuto versare al fondo pensioni contributi annuali pari a 2,045 miliardi di EUR per un totale di 10,225 miliardi di EUR.
- (63) Il disavanzo residuo (vale a dire la differenza tra i versamenti pensionistici per i funzionari in pensione e il contributo di Deutsche Post al fondo pensioni) è stato colmato mediante la misura pensionistica in conformità all'articolo 16, comma 2, del PostPersRG. La misura pensionistica è passata da 151 milioni di EUR nel 1995 a 1 118 miliardi di EUR nel 1999.
- (64) Le figure 1 e 2 mostrano i contributi, erogati al fondo pensioni in termini assoluti e in percentuale, rispettivamente da parte di Deutsche Post e dello Stato tedesco.

Figura 1

#### Finanziamento del fondo pensioni (in milioni di EUR)





Figura 2

## Contributi al fondo pensioni (%)




## 2.2.4. Assicurazioni sociali obbligatorie e assicurazione pensionistica complementare per i dipendenti privati di Deutsche Post

- (65) I dipendenti privati sono soggetti al regime di previdenza obbligatorio e devono disporre delle quattro assicurazioni seguenti: pensionistica, contro la disoccupazione, sanitaria e per l'assistenza di lunga durata <sup>(21)</sup>. I regimi di assicurazione sociale obbligatoria prevedono una copertura assicurativa diversa in materia pensionistica, sanitaria e assistenza di lunga durata rispetto al regime vigente per i funzionari:
- l'importo della pensione di un dipendente privato non viene calcolato sulla base di una percentuale dell'ultima retribuzione mensile, bensì sulla base della media della retribuzione percepita nel corso della vita lavorativa;
  - le spese per l'assicurazione sanitaria e l'assicurazione per l'assistenza di lunga durata sono interamente coperte.
- (66) Esistono inoltre differenze significative nel finanziamento delle prestazioni sociali rispetto alle norme applicabili ai funzionari:
- i regimi di sicurezza sociale obbligatori sono finanziati dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro («contributi sociali obbligatori») versati durante la carriera lavorativa del lavoratore;
  - la percentuale complessiva dei contributi per i regimi di assicurazione sociale obbligatori è formalmente suddivisa in un'aliquota a carico del lavoratore e un'aliquota a carico del datore di lavoro, pari ciascuna a circa la metà del contributo complessivo;
  - il datore di lavoro è formalmente tenuto a versare ai fondi di sicurezza sociale l'aliquota di contributi sociali obbligatori.
- (67) La figura 3 illustra le aliquote di contributi sociali obbligatori per i dipendenti privati per il periodo 1995-1999.

<sup>(21)</sup> Il libro VI del Codice della sicurezza sociale (*Sozialgesetzbuch - SGB VI*) disciplina l'assicurazione pensionistica; il libro III del Codice della sicurezza sociale (*SGB III*) disciplina l'assicurazione in materia di disoccupazione; il libro V del Codice della sicurezza sociale (*SGB V*) disciplina l'assicurazione sanitaria; la legge sulla protezione sociale per l'assistenza di lunga durata (*Pflege-Versicherungsgesetz - PflegeVG*), del 26 maggio 1994 (*BGBI. 1994, parte I, n. 30, pag. 1014*) e il libro XI del Codice della sicurezza sociale (*SGB XI*) disciplinano l'assicurazione per l'assistenza di lunga durata.

Figura 3:

**Aliquota contributiva per l'assicurazione sociale obbligatoria (in percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei dipendenti privati)**



- (68) La figura 3 mostra che le aliquote relative ai contributi sociali obbligatori variano dal 39 % al 42 % circa della retribuzione lorda (retribuzione lorda = retribuzione netta + aliquota a carico del lavoratore). Poiché l'aliquota a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore rappresentano circa la metà dei contributi sociali totali obbligatori, il rispettivo tasso di contribuzione oscilla tra il 19 % e il 21 % della retribuzione lorda.

- (69) I dipendenti privati di Deutsche Post hanno beneficiato non solo delle assicurazioni sociali obbligatorie, ma anche di un'assicurazione pensionistica complementare. Prima del 1997 è stata proposta ai dipendenti privati un'assicurazione pensionistica complementare grazie alla quale essi avrebbero beneficiato di una pensione equiparabile a quella dei funzionari. L'assicurazione pensionistica complementare copriva così la differenza tra la pensione riconosciuta ai dipendenti privati in forza dell'assicurazione pensionistica obbligatoria, che corrisponde ad una determinata percentuale della retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa, e la pensione da funzionario, che corrisponde ad una determinata percentuale dell'ultima retribuzione. Le norme precise sono contenute nello statuto del *Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost* (ente pensionistico di Deutsche Bundespost).

### 3. RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (70) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che il fatto che lo Stato coprisse il disavanzo accumulato fino al 1999 a seguito del prepensionamento di un numero significativo di funzionari di Deutsche Post tra il 1995 e il 1999 avesse potuto conferire un vantaggio a Deutsche Post.
- (71) Pertanto, a seguito dell'esame preliminare della misura, la Commissione non aveva potuto concludere che la misura non costituisse un aiuto di Stato.
- (72) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione, in base al suo esame preliminare, ha altresì concluso che sussistevano dubbi circa la compatibilità della misura con il mercato interno.

### 4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (73) Diverse parti interessate hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, sulla decisione di estensione del 2007 (nel frattempo annullata) e sulla decisione di estensione del 2011 (nel frattempo annullata).
- (74) La presente sezione riassume le osservazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura in questione (ossia la misura delle pensioni per il periodo 1995-1999), senza tener conto delle eventuali osservazioni ricevute nel corso di indagini precedenti su altre misure e/o sulla misura delle pensioni per il periodo successivo al 1999.

#### 4.1. Osservazioni di terzi

- (75) Le poste britanniche («Post Office») ritengono che l'assunzione degli obblighi pensionistici in capo a DPAG a seguito del pensionamento anticipato del 25 % dei suoi dipendenti costituisca un aiuto di Stato. Post Office osserva che tali obblighi in materia di pensioni avrebbero dovuto essere finanziati con entrate provenienti dalla vendita di beni patrimoniali.
- (76) UPS sostiene che Deutsche Post abbia beneficiato di un vantaggio essendo stata in parte esonerata dagli obblighi di pagamento preesistenti al 1995. Poiché i normali gestori hanno dovuto sostenere in proprio gli oneri pensionistici, Deutsche Post si sarebbe venuta a trovare in una posizione migliore rispetto ai suoi concorrenti.
- (77) Nelle sue osservazioni del 28 novembre 2019 (a seguito della sentenza del Tribunale del 2019 che ha annullato la decisione di estensione del 2011), UPS sostiene che la Commissione dovrebbe proseguire l'esame della misura pensionistica e basarne la valutazione in particolare sulla sentenza *Orange* <sup>(22)</sup> (e non sulla giurisprudenza *Combus* <sup>(23)</sup>). UPS ritiene inoltre che, anche sulla base della giurisprudenza *Combus*, la Commissione debba giungere alla conclusione che la misura pensionistica costituisce un aiuto incompatibile.

#### 4.2. Osservazioni della Germania

- (78) Secondo la Germania, lo Stato ha contribuito al fondo pensioni solo nella misura necessaria a compensare uno svantaggio oggettivo imposto dallo Stato a DPAG.

<sup>(22)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 ottobre 2016, *Orange/Commissione*, C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798.

<sup>(23)</sup> Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmænd/Commissione*, T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76.

- (79) Anche il finanziamento del prepensionamento dei funzionari assunti prima della trasformazione di DPAG in società per azioni rientrerebbe tra gli obblighi propri dello Stato nei confronti dei suoi funzionari. La partecipazione richiesta a DPAG al finanziamento di un fondo pensioni per i suddetti funzionari avrebbe determinato i costi straordinari atipici a suo carico. L'assunzione di parte degli obblighi pensionistici da parte dello Stato avrebbe permesso solo in parte di compensare lo svantaggio oggettivo imposto in precedenza dallo Stato a DPAG. Di conseguenza, secondo le autorità tedesche, il contributo statale al fondo pensioni non comporterebbe un vantaggio per DPAG e questa misura di compensazione non determinerebbe distorsioni né della concorrenza né degli scambi.
- (80) Richiamandosi alla giurisprudenza *Combus* <sup>(24)</sup> la Germania sostiene che, nell'ambito della privatizzazione di un prestatore di servizio universale che era già impresa pubblica, non costituiscono aiuti di Stato i finanziamenti accordati dallo Stato per compensare oneri pensionistici superiori a quelli sostenuti di norma dai concorrenti privati. La Germania ritiene che gli oneri sociali per i funzionari di Deutsche Post dovrebbero essere confrontati con quelli dei concorrenti al fine di valutare l'esistenza di un aiuto di Stato.

## 5. VALUTAZIONE DELLA SOVVENZIONE DELLA MISURA PENSIONISTICA

- (81) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (82) Una misura può essere considerata un aiuto di Stato se soddisfa le seguenti quattro condizioni cumulative: a) la misura è concessa da uno Stato membro mediante risorse statali; b) conferisce un vantaggio economico selettivo a talune imprese o a talune produzioni; c) tale vantaggio falsa o minaccia di falsare la concorrenza; d) la misura incide sugli scambi all'interno dell'Unione europea.
- (83) La misura pensionistica si fonda sull'articolo 16 del PostPersRG e viene finanziata con risorse del bilancio dello Stato, quindi imputabili allo Stato e concesse mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre la misura è selettiva, poiché è stata accordata solo per sgravare Deutsche Post da una parte dei costi sostenuti per le pensioni dei funzionari e, quindi, in definitiva conferisce un vantaggio a Deutsche Post.

### 5.1. Esistenza di un vantaggio finanziario

#### 5.1.1. Metodo applicabile per la valutazione della presenza di un vantaggio

- (84) Richiamandosi alla giurisprudenza *Combus*, la Germania sostiene che la misura pensionistica non ha conferito alcun vantaggio finanziario, in quanto ha sgravato Deutsche Post da costi pensionistici eccedenti le condizioni di mercato.
- (85) Nella decisione del 2012 la Commissione ha respinto l'argomentazione della Germania secondo cui l'esistenza di un vantaggio avrebbe dovuto essere valutata sulla base della giurisprudenza *Combus*.
- (86) Tuttavia, in considerazione dell'annullamento della decisione del 2012 e della decisione di estensione del 2011, la Commissione ritiene, conformemente all'articolo 266 del TFUE, a seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-143/12 <sup>(25)</sup> e T-388/11 <sup>(26)</sup>, di essere tenuta ad applicare la giurisprudenza *Combus* per quanto riguarda la misura pensionistica. L'articolo 266, paragrafo 1, del TFUE stabilisce quanto segue: «L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta».
- (87) Nella sentenza del 14 luglio 2016, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che «la semplice affermazione secondo la quale gli oneri pensionistici rientrano nei costi che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa non è sufficiente a dimostrare, nel caso di specie, l'esistenza di un reale vantaggio economico a favore della Deutsche Post. La Commissione, che ha l'onere di provare tale vantaggio, non ha adempiuto il suo obbligo e ha pertanto commesso un errore di diritto.» <sup>(27)</sup>.

<sup>(24)</sup> Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmænd/Commissione*, T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76, punto 57.

<sup>(25)</sup> Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, *Germania/Commissione*, T-143/12, ECLI:EU:T:2016:406.

<sup>(26)</sup> Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, *Deutsche Post/Commissione*, T-388/11, ECLI:EU:T:2019:237.

<sup>(27)</sup> Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016, *Germania/Commissione*, T-143/12, ECLI:EU:T:2016:406, punto 154.

- (88) Alla luce di quanto precede, la Commissione esaminerà l'esistenza di un vantaggio a favore di Deutsche Post applicando la giurisprudenza *Combus*, poiché, contrariamente a quanto sostenuto da UPS, la Commissione ritiene di dover basare la sua valutazione del regime pensionistico sulla giurisprudenza *Combus* e non sulla sentenza *Orange* <sup>(28)</sup>. In particolare, la Commissione ritiene che l'obbligo che le incombe di applicare la giurisprudenza *Combus* alla misura pensionistica nel caso di specie conformemente all'articolo 266, paragrafo 1, del TFUE (cfr. il considerando 86) non sia rimesso in discussione dal fatto che, nella sentenza *Orange*, la Corte si sia discostata dall'approccio giuridico applicato nella sentenza *Combus* e che, pertanto, la giurisprudenza *Combus* non possa più applicarsi a misure simili in altri casi.

#### 5.1.2. Esistenza di un vantaggio nel caso di specie

- (89) In considerazione dell'applicabilità della giurisprudenza *Combus* al caso di specie, la Commissione esaminerà se la Germania abbia concesso a Deutsche Post un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti facendosi carico della differenza tra l'importo forfettario applicabile tra il 1995 e il 1999 e il costo totale delle pensioni degli ex funzionari di Deutsche Post.
- (90) Nella sua valutazione sull'esistenza di un vantaggio, la Commissione procederà secondo le tre fasi seguenti:
- a) in un primo tempo determinerà il livello di contributi sociali lordi legati alle retribuzioni di altre società del settore «recapito corrispondenza e pacchi»;
  - b) successivamente determinerà l'entità dei contributi sociali sostenuti da Deutsche Post per i suoi funzionari;
  - c) infine confronterà i rispettivi contributi così calcolati.

#### 5.1.2.1. Entità dei contributi sociali di altre imprese del settore «recapito corrispondenza e pacchi»

##### 5.1.2.1.1. Calcolo dell'aliquota di riferimento

- (91) I concorrenti privati devono finanziare con i loro ricavi sia l'aliquota dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, sia l'aliquota a carico del lavoratore. Come indicato nella figura 3, tra il 1995 e il 1999 il tasso totale di contribuzione per l'assicurazione sociale obbligatoria era compreso tra il 39 % e il 42 % della retribuzione lorda. Le aliquote contributive dei datori di lavoro e dei lavoratori all'assicurazione sociale obbligatoria variavano dal 19 % al 21 % circa della retribuzione lorda (cfr. considerando 68).
- (92) A differenza dei dipendenti privati, i funzionari non sono tenuti a versare contributi sociali per l'assicurazione malattia e assistenza di lunga durata, ma devono sostenere dal 30 % al 50 % dei costi per l'assistenza sanitaria e l'assistenza di lunga durata (ad esempio mediante assicurazioni complementari private). Si può tuttavia ritenere che, quanto ai suoi effetti economici, il contributo compreso tra il 30 % e il 50 % delle spese sanitarie e assistenziali di lunga durata sostenute dai funzionari corrisponda in larga misura al contributo versato dai dipendenti privati alle assicurazioni obbligatori per le spese mediche e per l'assistenza di lunga durata <sup>(29)</sup>.
- (93) I funzionari non versano inoltre alcun contributo all'assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione. Il contributo di Deutsche Post dovrebbe pertanto andare al di là dell'aliquota dei datori di lavoro privati e comprendere i costi totali dell'assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione nonché i restanti costi sanitari e assistenziali di lunga durata dei funzionari.
- (94) L'aliquota di riferimento per i contributi sociali di Deutsche Post (l'«aliquota di riferimento») deve quindi comprendere l'aliquota contributiva complessiva (= aliquota a carico del datore di lavoro + aliquota a carico del lavoratore) prevista per le pensioni e l'assicurazione contro la disoccupazione, oltre all'aliquota a carico del datore di lavoro delle assicurazioni sanitaria e per l'assistenza di lunga durata.
- (95) Come si evince dalla tabella 1, nel periodo dal 1995 al 1999, l'aliquota di riferimento si collocava tra il 32 % e il 34,5 % della retribuzione lorda dei dipendenti privati.

<sup>(28)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 ottobre 2016, *Orange/Commissione*, C-211/15 P, ECLI:EU:C:2016:798.

<sup>(29)</sup> Poiché l'aliquota contributiva dei dipendenti privati alle assicurazioni malattia e di assistenza di lunga durata obbligatorie rappresenta circa la metà del tasso obbligatorio dei contributi sociali totali (cfr. considerando 68), si può presumere che i costi aggiuntivi per l'assicurazione privata a carico dei funzionari per coprire tra il 30 % e il 50 % delle assicurazioni obbligatorie per le cure mediche e l'assistenza di lunga durata corrispondano in larga misura al contributo versato dai dipendenti privati.

Tabella 1:

**Aliquota di riferimento per gli oneri contributivi a carico di Deutsche Post**

	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Aliquota a carico del datore di lavoro</b>	<b>19,49</b>	<b>20,01</b>	<b>21,07</b>	<b>21,07</b>	<b>20,77</b>
Assicurazione malattia	6,44	6,48	6,82	6,82	6,82
Assicurazione assistenza di lunga durata	0,50	0,68	0,85	0,85	0,85
Assicurazione contro la disoccupazione	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Assicurazione pensionistica	9,30	9,60	10,15	10,15	9,85
<b>Aliquota a carico del lavoratore</b>	<b>12,55</b>	<b>12,85</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>	<b>13,10</b>
Assicurazione contro la disoccupazione	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Assicurazione pensionistica	9,30	9,60	10,15	10,15	9,85
<b>Aliquota di riferimento a carico di Deutsche Post</b>	<b>32,04</b>	<b>32,86</b>	<b>34,47</b>	<b>34,47</b>	<b>33,87</b>

## 5.1.2.1.2. Calcolo della base retributiva lorda

- (96) Poiché l'entità dei contributi sociali a carico di Deutsche Post per i propri funzionari dovrebbe corrispondere a quella dei contributi sociali obbligatori, è importante non solo che Deutsche Post sia assoggettata a una adeguata aliquota contributiva, ma anche che detta aliquota sia calcolata su una base retributiva lorda adeguata.
- (97) Occorre quindi definire una retribuzione lorda dei funzionari (la «retribuzione lorda dei funzionari») che rappresenti una base retributiva corrispondente alla base retributiva lorda dei dipendenti privati.
- (98) Si presume che i contributi a carico dei funzionari per le spese sanitarie e di assistenza di lunga durata corrispondano ai contributi che i dipendenti privati versano all'assicurazione sanitaria e all'assicurazione per l'assistenza di lunga durata obbligatorie (cfr. considerando 92). Non è quindi necessario adeguare la retribuzione lorda al riguardo. Tuttavia, poiché i funzionari non versano contributi al regime pensionistico e di assicurazione contro la disoccupazione (cfr. considerando 93), la retribuzione maturata (ossia i costi salariali effettivi) dovrebbe essere aumentata di un fattore che tenga conto dell'aliquota contributiva dei dipendenti privati al regime obbligatorio di assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione.
- (99) La formula di seguito indicata permette di convertire la retribuzione maturata in una retribuzione lorda corrispondente alla retribuzione lorda di un dipendente privato.

*Retribuzione lorda dei funzionari =*

$$\text{retribuzione maturata} * \frac{100}{100 - \left( \frac{\text{aliquota a carico del lavoratore all'assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione}}{\text{pensionistica e contro la disoccupazione}} \right)}$$

- (100) Se applicata all'anno 1997, la formula porterebbe al seguente risultato:

*Retribuzione lorda dei funzionari =*

$$\text{retribuzione maturata} * \frac{100}{(100 - (3,25 + 10,15))} = \text{retribuzione maturata} * 1,15$$

- (101) Se si considerano ad esempio le aliquote contributive del 1997, la retribuzione lorda dei funzionari è del 15 % superiore alla retribuzione maturata.

### 5.1.2.2. Definizione dei contributi sociali sostenuti da Deutsche Post per i suoi funzionari in rapporto alla retribuzione lorda

#### 5.1.2.2.1. Vantaggio risultante dal confronto con l'aliquota di riferimento

- (102) Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del PostPersRG, tra il 1995 e il 1999 Deutsche Post ha dovuto versare al fondo pensioni contributi annuali pari a 2,045 miliardi di EUR per un totale di 10,225 miliardi di EUR.
- (103) Su questa base e alla luce di quanto precede, è possibile calcolare i contributi sociali relativi alle retribuzioni lorde di Deutsche Post per il periodo 1995-1999 e confrontarli con l'aliquota di riferimento di cui al considerando 97.

Tabella 2:

#### **Contributi sociali in rapporto alle retribuzioni lorde di Deutsche Post e aliquota di riferimento**

	1995	1996	1997	1998	1999
Contributo di Deutsche Post al fondo pensioni (in Mrd di EUR)	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045
Retribuzione netta dei funzionari (in Mrd di EUR)	3,522	2,992	2,712	2,581	2,288
Retribuzione lorda dei funzionari (in Mrd di EUR)	4,050	3,441	3,119	2,968	2,631
<b>Contributo di Deutsche Post (percentuale della retribuzione lorda)</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>78</b>
<b>Aliquota di riferimento (%)</b>	<b>31,93</b>	<b>33,29</b>	<b>34,44</b>	<b>34,46</b>	<b>33,85</b>

- (104) Dal calcolo non risulta che Deutsche Post abbia beneficiato di un vantaggio poiché i pagamenti da essa effettuati sono stati superiori all'aliquota di riferimento calcolata.

#### 5.1.2.2.2. Vantaggio risultante da un confronto con l'aliquota di riferimento, tenendo conto dei possibili effetti della regolamentazione delle tariffe

- (105) Nella decisione del 2012, la Commissione ha ritenuto, ai considerando da 332 a 338, che la regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post sia un fattore rilevante per il calcolo dei contributi sociali relativi alle retribuzioni lorde effettivamente versati da Deutsche Post e per la valutazione della proporzionalità della misura pensionistica.
- (106) Tale conclusione era stata motivata dal fatto che ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, della legge sui servizi postali (Postgesetz - «PostG») del 22 dicembre 1997 <sup>(30)</sup>, Deutsche Post, nel determinare il livello lecito dei ricavi derivanti dalla licenza in esclusiva e dai servizi a tariffa regolamentata, può esigere che l'autorità di regolamentazione includa nei costi da addebitare all'utenza anche gli «oneri sociali non di mercato» oltre ai costi per la fornitura efficiente del servizio universale.
- (107) L'autorità di regolamentazione del settore postale ha tenuto conto di tale metodo per la prima volta nella decisione sugli indici di prezzo del 2002 (applicabile dal 1° gennaio 2003) e ha approvato anche gli «oneri sociali non di mercato» nelle decisioni relative alla quantificazione del 2007 e del 2011. La Commissione ha ritenuto che, dal punto di vista economico, l'aliquota contributiva effettiva di Deutsche Post ai costi sociali era di fatto inferiore rispetto al suo apparente contributo al fondo pensioni. Sulla base di tale considerazione, la Commissione, nella decisione del 2012, ha potuto determinare e quantificare l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data in cui il vantaggio comparativo è stato completamente eliminato.

<sup>(30)</sup> BGBl. 1997, parte I, n. 88, pag. 3294.

- (108) Nell'ottica della presente decisione, e quindi della valutazione della misura pensionistica per il periodo dal 1995 al 1999, si potrebbe analizzare se i possibili effetti della regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post debbano essere presi in considerazione nel valutare l'esistenza di un vantaggio in applicazione della giurisprudenza *Combust* al momento di quantificare il vantaggio di cui Deutsche Post ha eventualmente beneficiato grazie alla misura pensionistica.
- (109) La Commissione ritiene tuttavia che i possibili effetti del regolamento tariffario non siano comunque pertinenti alla luce dell'ambito di applicazione temporale della misura oggetto della presente decisione, vale a dire il periodo dal 1995 al 1999.
- (110) Come osservato dalla Commissione nella sua decisione del 2012 <sup>(31)</sup>, l'autorità di regolamentazione dei servizi postali ha adottato la sua prima decisione sugli indici di prezzo tenendo conto degli «oneri sociali non di mercato» ai sensi del PostG solo nel 2002 per il periodo 2003-2007. Per quanto riguarda il periodo anteriore al 2003, la Commissione ha per contro constatato che dalla base giuridica relativa agli oneri regolamentati applicabili nel periodo 1995-2002 non era possibile evincere inequivocabilmente il modo in cui le autorità competenti si erano previamente accordate sulla composizione degli oneri regolamentati <sup>(32)</sup>. In tale contesto, la Commissione ha osservato che, in assenza di un elemento specificamente identificato degli oneri per i costi sociali, non era possibile determinare il livello degli oneri sociali lordi legati alle retribuzioni tenendo conto della regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post <sup>(33)</sup>. Sulla base di tali considerazioni, nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso che non poteva né accertare né quantificare l'importo dell'aiuto incompatibile con il mercato interno per il periodo 1995-2002 <sup>(34)</sup>.
- (111) Ai fini della presente decisione, la Commissione ritiene che tali considerazioni si applichino allo stesso modo alla valutazione dell'esistenza di qualsiasi vantaggio in base alla giurisprudenza *Combust*, ossia il confronto di cui al considerando 90. Poiché, nonostante i notevoli sforzi compiuti, la Commissione non è in grado di quantificare l'eventuale impatto del regolamento tariffario sui contributi sociali sostenuti da Deutsche Post per i suoi funzionari, essa non è nemmeno in grado di dimostrare l'esistenza di un vantaggio su tale base.

## 5.2. Conclusioni relative all'esistenza di un vantaggio finanziario

- (112) Se la Commissione, nella sua valutazione, si limita ad un confronto diretto tra i contributi di Deutsche Post al fondo pensioni e l'aliquota di riferimento corrispondente, non è possibile stabilire alcun vantaggio a favore di Deutsche Post, come risulta dalle considerazioni che precedono. Inoltre, anche allargando la valutazione della Commissione ai possibili effetti della regolamentazione dei diritti riscossi da Deutsche Post - supponendo che ciò sia giustificato - non sarebbe possibile accertare, quantificare e collegare alla misura pensionistica un vantaggio specifico per il periodo dal 1995 al 1999.
- (113) Sulla base di tali considerazioni, la Commissione giunge alla conclusione di non poter asserire che il regime pensionistico attuato a favore di Deutsche Post tra il 1995 e il 1999 abbia conferito a quest'ultima un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché l'esistenza di un vantaggio - una delle condizioni cumulative per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato - non può essere dimostrata, la Commissione conclude che la misura pensionistica non comporta un aiuto di Stato.

## 6. CONCLUSIONE

- (114) La Commissione conclude che la misura pensionistica attuata dalla Germania tra il 1995 e il 1999 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La misura pensionistica attuata dalla Germania a favore di Deutsche Post tra il 1995 e il 1999 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>(31)</sup> Decisione 2012/636/UE, considerando 332.

<sup>(32)</sup> *Ibidem*, considerando 329.

<sup>(33)</sup> *Ibidem*, considerando 329.

<sup>(34)</sup> *Ibidem*, considerando 408.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Vicepresidente esecutiva*

---

**DECISIONE (UE) 2020/614 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 30 aprile 2020****che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
- (2) In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) <sup>(2)</sup>. Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.
- (3) In data 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall'epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. In data 16 marzo 2020 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) <sup>(3)</sup> per dare attuazione ad alcune di queste modifiche. La presente decisione è necessaria per attuare le ulteriori modifiche decise dal Consiglio direttivo, in particolare per prevedere una riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III e abbassare, a determinate condizioni, la soglia di prestazione delle attività di prestito.
- (4) Per quanto riguarda la decisione di abbassare la soglia di prestazione delle attività di prestito, il Consiglio direttivo ha deciso in data 12 marzo 2020 che dovrebbe essere ridotta allo 0% relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Per tenere anche conto del credito già erogato dalle banche dall'inizio della crisi provocata in Europa dalla malattia da coronavirus (COVID-19), la data di inizio di tale periodo è spostata al 1° marzo 2020, come deciso il 30 aprile 2020, mentre la data di cessazione rimane immutata al 31 marzo 2021. Inoltre, per far fronte al previsto calo dei prestiti bancari a partire dal 1° marzo 2020, la deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere per ottenere il massimo sconto attraverso i precedenti criteri di prestazione delle attività di prestito è ridotta all'1,15% dal 2,5%.
- (5) Inoltre, in data 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l'erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di disporre un'ulteriore riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III a determinate condizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).

- (6) Al fine di applicare tali parametri adeguati con effetto immediato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Modifiche

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) le seguenti definizioni sono così sostituite:

- «1) per «livello di riferimento dei prestiti netti» s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel secondo periodo di riferimento e, facoltativamente, nel periodo di riferimento speciale per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I»;
- «12) per «aggiustamento incentivante del tasso di interesse» (interest rate incentive adjustment) si intende l'eventuale riduzione del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito nell'ambito della OMRLT-III espressa in una frazione della differenza tra il tasso di interesse massimo possibile pertinente e il tasso di interesse minimo possibile pertinente calcolato in conformità alle disposizioni dettagliate di cui all'allegato I»;

b) sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «23) per «resto della durata della rispettiva OMRLT-III» si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della rispettiva OMRLT-III e il 23 giugno 2020 e il periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e la data di scadenza o la data di rimborso anticipato, secondo il caso, e quindi escluso il periodo di tasso di interesse speciale;
- 24) per «periodo di tasso di interesse speciale» si intende il periodo dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2021;
- 25) per «periodo di riferimento speciale» si intende il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021.».

2. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

#### Interessi

1. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis:

- a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e
- b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III.

2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

- a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse è il più basso tra i tassi seguenti: (i) il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; e (ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, di cui alla lettera b); e

- b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso della durata della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.
3. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, sia durante il periodo di riferimento speciale e sia durante il secondo periodo di riferimento, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
- a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e
- b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III.
4. Ulteriori dettagli sui calcoli dei tassi di interesse sono riportati nell'allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.
5. Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 5 bis, secondo il caso.
6. Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III prima che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta gli siano comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è: (a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e (b) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, l'aliquota media sull'operazione di rifinanziamento principale per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta, gli sono stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3.».
3. L'articolo 6 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) i dati relativi al (i) secondo periodo di riferimento e, (ii) facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda relazione»);»;
- b) è aggiunto il paragrafo 3 bis:
- «3 bis. I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esercitano tale facoltà fornendo separatamente, nella seconda relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale, nonché i risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera b). Se tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 o 3. Non si applicano sanzioni per la mancata trasmissione dei dati relativi al periodo di riferimento speciale e/o ai risultati della rispettiva valutazione del revisore.»;
- c) il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 bis sia valutata da un revisore esterno in conformità alle seguenti regole:»;
- d) il primo comma della lettera c) del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 bis e 4. In particolare, il revisore:».

4. All'articolo 7, paragrafo 1, le lettere b), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere prese in prestito nell'ambito delle OMRLT-III il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT fino al giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull'operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.
  - d) Se un partecipante omette di mettere a disposizione della BCN competente i risultati della valutazione del revisore dei dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull'operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.
  - e) Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 6 o 7, il tasso di interesse pari al tasso medio sull'operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sull'operazione di rifinanziamento principale su tale periodo meno 50 punti base.».
5. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2020.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*La Presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---

## ALLEGATO

Gli allegati I, II e la tabella di segnalazione B per TLTRO-III sono modificati come segue:

- all'allegato I, la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«3. **Calcolo del tasso di interesse**

- A. Sia  $NL_{Special}$  l'importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021.

$$NL_{Special} = NL_{Mar2020} + \dots + NL_{Mar2021}$$

- B. Sia  $NS_{Mar2021}$  l'importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come:

$$NS_{Mar2021} = OL_{Mar2019} + NL_{Apr2019} + \dots + NL_{Mar2021}$$

Si indica ora con  $EX$  la deviazione percentuale di  $NS_{Mar2021}$  dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 March 2021, vale a dire,

$$EX = \frac{(NS_{Mar2021} - OAB)}{OAB} \times 100$$

$EX$  sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se  $OAB$  è uguale a zero,  $EX$  si considera uguale a 1,15.

- C. Sia  $\overline{MRO}_k$  il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) applicabile per la durata della OMRLT-III  $k$  ed espresso come tasso percentuale annuo e sia  $\overline{DF}_k$  il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale (DF) applicabile per la durata della OMRLT-III  $k$ , in cui il tasso di interesse applicabile si riferisce alla durata della relativa OMRLT-III, ed espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

$$\overline{MRO}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{t=1}^{n_k} MRO_{k,t}$$

$$\overline{DF}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{t=1}^{n_k} DF_{k,t}$$

Nelle precedenti equazioni  $n_k$  (per  $k=1..7$ ) indica il numero di giorni della OMRLT-III  $k$ , e, quando la ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,  $MRO_{k,t}$  indica il tasso applicato alla ORP nel  $t$ -esimo giorno della OMRLT-III  $k$ , oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile  $\overline{MRO}_{k,t}$  indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel  $t$ -esimo giorno della OMRLT-III  $k$ , e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni  $DF_{k,t}$  indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel  $t$ -esimo giorno della OMRLT-III  $k$ , ed espresso come tasso percentuale annuo.

- D. Sia  $k_{special}$  il periodo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, e  $k_{rol}$  siano i due periodi costituenti il resto della durata della relativa OMRLT-III  $k$  (riferiti al periodo che va dalla data di regolamento delle relative OMRLT-III fino al 23 giugno 2020 e al periodo dal 24 giugno 2021 fino alla scadenza delle relative OMRLT-III o alla data di rimborso anticipato, secondo il caso).

Sia  $\overline{MRO}_{k_{special}}$  il tasso medio sulle ORP applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III  $k$  espresso come tasso percentuale annuo e sia  $\overline{DF}_{k_{special}}$  il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (deposit facility, DF) applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III  $k$ , e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

$$\overline{MRO}_{k_{special}} = \frac{1}{n_{k_{special}}} \sum_{t=1}^{n_{k_j}} MRO_{k_{special},t}$$

$$\overline{DF}_{k_{special}} = \frac{1}{n_{k_{special}}} \sum_{t=1}^{n_{k_j}} DF_{k_{special},t}$$

Nelle precedenti equazioni  $n_{k_{special}}$  indica il numero di giorni del periodo  $k_{special}$  della OMRLT-III  $k$ , e quando la ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,  $MRO_{k_{special},t}$  indica il tasso applicato alla ORP nel  $t$ -esimo giorno del periodo  $k_{special}$  della OMRLT-III  $k$ , oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,  $MRO_{k_{special},t}$  indica il tasso minimo di offerta applicato alla ORP nel  $t$ -esimo giorno del periodo  $k_{special}$  della OMRLT-III  $k$ , e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni  $DF_{k_{special},t}$  indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel  $t$ -esimo giorno del periodo  $k_j$  della OMRLT-III  $k$ , ed espresso come tasso percentuale annuo.

- E. L'aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso calcolato come frazione del corridoio medio tra il tasso  $\overline{MRO}_k$  e il tasso  $\overline{DF}_k$ , sia indicato come  $iri$ ;
- F. Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III  $k$  (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come  $r_k$ . Il tasso di interesse applicabile per un periodo  $k_j$ , con  $j = special$  o  $rol$ , di una OMRLT-III  $k$ , espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come  $r_{k_j}$ .
- G. Il tasso di interesse  $r_k$  è definito come:

$$r_k = \frac{n_{k_{special}}}{n_k} r_{k_{special}} + \frac{n_{k_{rol}}}{n_k} r_{k_{rol}}.$$

Nella precedente equazione  $n_{k_{rol}}$  indica il numero di giorni del periodo  $k_{rol}$  della OMRLT-III  $k$ .

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III  $k$  è calcolato come segue:

- a) se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:
- (i) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:
- se  $NL_{special} \geq NLB$ , allora  $r_{k_{special}} = \min(\overline{DF}_{k_{special}} - 0.50, -1)$ ;
- (ii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
- se  $NL_{special} \geq NLB$ , allora  $r_{k_{rol}} = \overline{DF}_k$ .
- b) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l'1,15%, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:
- i) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
- se  $NL_{special} < NLB$  e  $EX \geq 1.15$ , allora  $iri = 100\%$  e  $r_{k_{special}} = \min(\overline{MRO}_{k_{special}} - 0.50, \overline{DF}_k)$ ;
- ii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
- se  $NL_{special} < NLB$  e  $EX \geq 1.15$ , allora  $iri = 100\%$  e  $r_{k_{rol}} = \overline{DF}_k$ .

c) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all'1,15%, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

(i) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al seguente punto (ii), vale a dire:

$$\text{se } NL_{Special} < NLB \text{ e } 0 < EX < 1.15, \text{ allora } iri = \frac{EX}{1.15} \text{ e}$$

$$r_{k_{special}} = \min(\overline{MRO}_{k_{special}} - 0.50, \overline{MRO}_k - (\overline{MRO}_k - \overline{DF}_k) \times iri);$$

(ii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all'eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

$$\text{se } NL_{Special} < NLB \text{ e } 0 < EX < 1.15, \text{ allora } iri = \frac{EX}{1.15} \text{ e}$$

$$r_{k_{rol}} = \overline{MRO}_k - (\overline{MRO}_k - \overline{DF}_k) \times iri;$$

d) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale e non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

(i) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:

$$\text{se } NL_{Special} < NLB \text{ e } EX \leq 0, \text{ allora } r_{k_{special}} = \overline{MRO}_{k_{special}} - 0.50;$$

(ii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:

$$\text{se } NL_{Special} < NLB \text{ e } EX \leq 0, \text{ allora } iri = 0 \% \text{ e } r_{k_{rol}} = \overline{MRO}_k;$$

L'aggiustamento incentivante del tasso di interesse (*iri*) sarà espresso arrotondando a 15 cifre decimali.

I tassi di interesse  $r_{k_{special}}$  e  $r_{k_{rol}}$  saranno espressi arrotondando a 15 cifre decimali.

Il tasso di interesse definitivo  $r_k$  sarà espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.».

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) Nella sezione 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«Qualora i partecipanti intendano avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la seconda relazione riguarda anche ulteriormente i dati relativi al periodo di riferimento speciale su una base analoga ai requisiti relativi al secondo periodo di riferimento.»;

b) Nella sezione 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni raccolte, i dati sulle consistenze in essere di riferimento saranno utilizzati per determinare il limite di finanziamento. Inoltre, i dati sui prestiti netti idonei nel corso del primo periodo di riferimento saranno utilizzati per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti netti e del livello di riferimento delle consistenze in essere. Nel frattempo i dati sui prestiti netti idonei nel corso del secondo periodo di riferimento e, se del caso, nel periodo di riferimento speciale, saranno utilizzati per verificare l'evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di interesse applicabili. Tutti gli altri indicatori sono necessari per verificare la coerenza interna delle informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio approfondito dell'impatto del programma OMRLT-III.»;

c) Nella sezione 3, il secondo trattino del secondo paragrafo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«— la seconda relazione richiede il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «secondo periodo di riferimento», ossia dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con i livelli di riferimento sui quali sono basati i tassi di interesse applicabili.

- I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono inoltre fornire il modello B per la segnalazione dei dati completo per il «periodo di riferimento speciale», vale a dire dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo dei prestiti netti idonei e del raffronto con il livello di riferimento dei prestiti netti sul quale sono basati i tassi di interesse più bassi.»
- d) Nella sezione 3, il terzo paragrafo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- Nel modello B, gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; pertanto, le consistenze in essere devono essere segnalate, per il primo periodo di riferimento, al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2019, per il secondo periodo di riferimento, al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2021, per il periodo di riferimento speciale, al 29 febbraio 2020 e al 31 marzo 2021. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.»
- e) Il modello B di segnalazione per le OMRLT-III è sostituito dal seguente modello B.

## «Modello di segnalazione B per OMRLT-III

**Periodo di segnalazione:** dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 (primo periodo di riferimento) / dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2021 (secondo periodo di riferimento) / *facoltativamente: dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021 (periodo di riferimento speciale)*

**Prestiti a società non finanziarie e a famiglie, esclusi i prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (migliaia di EUR)**

		Prestiti a società non finanziarie	Prestiti a famiglie (comprese le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie), esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni			
<b>Dati aggregati principali</b>						
1	Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione.....	0	0	1	1 = 1.1 - 1.2 (+1.3)	convalida
2	Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione.....	0	0	2	2 = 2.1 - 2.2	
3	Aggiustamenti alle consistenze in essere: riduzioni (-) e aumenti (+).....	0	0	3	3 = 3.1 + 3.2	
4	Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione.....	0	0	4	4 = 4.1 - 4.2 (+4.3)	4 = 1 + 2 + 3
<b>Voci sottostanti</b>						
<b>Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione</b>						
1.1	Consistenze in essere a bilancio.....			1.1		
1.2	Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio.....			1.2		
1.3	Accantonamenti in essere a fronte dei prestiti segnalati alla voce 1.1, esclusa la voce 1.2 *.....			1.3		
<b>Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione</b>						
2.1	Prestiti lordi.....			2.1		
2.2	Rimborsi.....			2.2		
<b>Aggiustamenti alle consistenze in essere: riduzioni (-) e aumenti (+)</b>						
3.1	Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione.....	0	0	3.1	3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C	
3.1A	Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze dei prestiti.....			3.1A		
3.1B	Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze dei prestiti.....			3.1B		
3.1C	Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza impatto sulle consistenze dei prestiti.....			3.1C		
3.2	Altri aggiustamenti.....	0	0	3.2	3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C	
3.2A	Rivalutazioni dovute a variazioni dei tassi di cambio.....			3.2A		
3.2B	Perdite totali/perdite parziali.....			3.2B		
3.2C	Riclassificazioni.....			3.2C		
<b>Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione</b>						
4.1	Consistenze in essere a bilancio.....			4.1		
4.2	Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio.....			4.2		
4.3	Accantonamenti in essere a fronte dei prestiti segnalati alla voce 4.1, esclusa la voce 4.2 *.....			4.3		

(\*) Applicabile solo nei casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti; si vedano le istruzioni di segnalazione per ulteriori dettagli.»

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (UE) 2020/171 della Commissione, del 6 febbraio 2020, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 7 febbraio 2020)

Alla pagina 4, allegato, la tabella va letta come segue:

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	«Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>		
44.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesel estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	27 agosto 2021 (*)	27 febbraio 2023 (**)	-	-
45.	Ftalato di diesel N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	27 agosto 2021 (*)	27 febbraio 2023 (**)	-	-
46.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesel (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	27 agosto 2021 (*)	27 febbraio 2023 (**)	-	-
47.	Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	27 novembre 2021	27 maggio 2023	-	-
48.	Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: -	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	27 novembre 2021	27 maggio 2023	-	-
49.	Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	27 novembre 2021	27 maggio 2023	-	-
50.	5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: - N. CAS: -	vPvB	27 febbraio 2022	27 agosto 2023	-	-

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	«Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande <sup>(1)</sup>	Data di scadenza <sup>(2)</sup>		
51.	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1	PBT, vPvB	27 maggio 2022	27 novembre 2023	-	-
52.	2,4-di-terz-butyl-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1	vPvB	27 maggio 2022	27 novembre 2023	-	-
53.	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butyl)-6-(sec-butyl)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3	vPvB	27 maggio 2022	27 novembre 2023	-	-
54.	2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butylfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7	PBT, vPvB	27 maggio 2022	27 novembre 2023	-	-

<sup>(1)</sup> Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

<sup>(2)</sup> Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i). ».

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244 del 19 agosto 2014)*

Alla pagina 16, articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino,

*anziché:* «— gli indicatori di risultato per ciascuna priorità, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati;»,

*leggasi:* «— gli indicatori di realizzazione per ciascuna priorità, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati;».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**